



Direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO

per l'affidamento di attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse

Contratto attuativo di servizio per l'affidamento di attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 – ROMA, codice fiscale 80078750587, rappresentato dalla Dott.ssa Isotta Pantellini, in qualità di Direttore della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti (a seguire anche più brevemente "INPS" o "Istituto");

E

INPS Servizi S.p.A. (Codice Fiscale n. 06553251007), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, C.A.P. 00142, nella persona della dott.ssa Anna Maria De Santis, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata nella qualità presso la sede della Società; (a seguire, anche «INPS Servizi» o «Società»)

(a seguire collettivamente indicati come le "Parti")

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Premesso che

a) l'art.2, lettera h, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, definisce gli Enti Bilaterali quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";

-
- b) con note prot. n. 16029 del 23 settembre 2009 e n. 1617 del 7 febbraio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali, l'INPS può agire nell'ambito della propria autonomia decisionale senza alcuna autorizzazione ministeriale;
- c) l'articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, introdotto dall'articolo 4, comma 9-duodecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che l'INPS, nel caso di stipula di specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali e che incombe sui soggetti parte delle convenzioni fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro idonea informativa in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
- d) con determinazione n. 71 del 18 ottobre 2023, il Commissario straordinario dell'Istituto ha approvato uno schema di Convenzione con Enti bilaterali, Fondi e Casse, in base alla quale il medesimo Istituto assume l'onere di procedere alla riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli stessi;
- e) con l'adesione al predetto schema di Convenzione, ciascun Ente/Fondo/Cassa affida all'Istituto il servizio di riscossione dei contributi, versati dalle aziende, destinati al finanziamento delle proprie attività, nonché di raccolta dei dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- f) la riscossione dei predetti contributi viene effettuata dall'Istituto, a favore del soggetto aderente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni ed è operata con le medesime modalità e la medesima periodicità;
- g) l'art. 1, comma 2, del predetto schema di Convenzione prevede che l'Istituto possa fornire i servizi in essa ricompresi in via diretta nonché attraverso la Società in house INPS Servizi S.p.A.;

-
- h) con Deliberazione n. 4 del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha approvato uno schema di Accordo quadro di servizio tra l'Istituto e INPS Servizi S.p.A. per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza;
- i) il relativo Accordo quadro di servizio è stato sottoscritto tra le Parti in data 1° febbraio 2022 con durata fino al 2 dicembre 2024;
- j) oggetto del predetto Accordo quadro è l'individuazione dei servizi che possono essere affidati, durante il relativo periodo di efficacia, da INPS ad INPS Servizi S.p.A. mediante la sottoscrizione di appositi contratti attuativi;
- k) le Parti, più precisamente, hanno concordato che l'Istituto possa affidare alla Società la fornitura di servizi amministrativi e contabili, anche di carattere fiscale – in particolare, per la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa – e relativi servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere, nonché l'espletamento delle attività connesse e strumentali a Enti/Casse previdenziali e assistenziali, pubblici e privati, e connessi a compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione e alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali;
- l) l'art. 12 dell'Accordo Quadro ha previsto che lo stesso abbia durata triennale a decorrere dal 3 dicembre 2021 e che possa essere rinnovato, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo PEC;
- l) con provvedimento n. 12/2024 del 11 gennaio 2024, il Direttore centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti ha determinato di procedere alla sottoscrizione di un Contratto di servizio, nell'alveo dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi S.p.A., di affidamento delle attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse e di regolazione dei relativi profili operativi e finanziari del servizio;
- m) il Contratto attuativo, sottoscritto il 26 giugno 2024, stabilisce, all'art. 3, che il Servizio abbia durata fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro e che possa essere rinnovato ad esito del rinnovo dell'Accordo Quadro;
- n) con PEC del 29 novembre 2024, inviata alla Direzione Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi, la società INPS Servizi S.p.A. ha chiesto indicazioni in merito alla prosecuzione della vigenza degli Accordi Quadro e dei Contratti attuativi intercorrenti con l'Istituto e di prossima scadenza, rappresentando di non rilevare impedimenti alla relativa prosecuzione;
- o) con PEC acquisita agli atti con prot. INPS.0017.02/12/2024.0011997 la Direzione Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi, tenuto

conto di quanto comunicato da INPS Servizi S.p.A. con la citata PEC del 29 novembre 2024, ha confermato la concorde volontà dell'Istituto di rinnovare l'Accordo Quadro, chiedendo alla Società di garantire la continuità dei servizi, agli stessi patti e condizioni del precedente Contratto attuativo;

- p) nella citata PEC è stato rappresentato che erano in quel momento in fase di predisposizione gli Atti di indirizzo per la redazione del Piano industriale della Società e che, in esito all'approvazione del nuovo Piano, l'Istituto e INPS Servizi S.p.A. provvederanno alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro in materia di attività e servizi collegati alle funzioni di assistenza e previdenza, nonché dei sottostanti Contratti attuativi, che recepiranno le previsioni del Piano stesso;
- q) la Direzione Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi ha stimato che si possa giungere all'approvazione del nuovo Piano industriale ed alla sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro e dei conseguenti Contratti attuativi entro il primo trimestre 2025;
- r) la competente Direzione Centrale ha richiesto la prosecuzione dei correnti Contratti attuativi fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro e dei nuovi Contratti attuativi;
- s) il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevede, all'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) che "le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche";
- t) il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. n. 175/2016, stabilisce, all'art. 16, comma 1, che "le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";
- u) l'Istituto, a settembre 2023, aveva già avviato una consultazione di mercato per l'erogazione

di servizi di trattamento e fornitura dati agli Enti Bilaterali e attualmente ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 7 del Codice, senza necessità di una nuova consultazione di mercato;

- v) il fabbisogno e la relativa spesa per il servizio in oggetto sono quantificati, in conseguenza delle sopra riportate ponderazioni, fino al 31 marzo 2025;
- w) con determinazione n. RS30/816/2024 del 17 dicembre 2024, come da richiesta espressa nella predetta PEC, si è proceduto ad autorizzare la sottoscrizione del presente contratto e la relativa spesa, stimandone il fabbisogno fino al 31 marzo 2025 in complessivi € 375.000,00, IVA inclusa, ed operando sul capitolo 8U1210021/08, di competenza della Direzione Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi;
- x) al fine di definire i profili operativi di esecuzione del servizio da parte di INPS Servizi S.p.A., si procede, con il presente atto, alla stipula di un Contratto attuativo di servizio, di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022;
- y) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, la Società ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € 2.500.000,00;
- z) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;
- aa) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art.1 Oggetto del Contratto

1. L'INPS affida a INPS Servizi S.p.A., che accetta, lo svolgimento, con organizzazione autonoma, dei servizi amministrativi, contabili ed informatici, connessi alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse convenzionati con l'Istituto medesimo.
2. In attesa dell'approvazione del nuovo Piano industriale e della sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro, l'affidamento e lo svolgimento dei Servizi in argomento sono regolati dall'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022 rinnovato in data 2 dicembre 2024, dal presente Contratto e, per quanto ivi non disciplinato, dalle disposizioni del Contratto attuativo del 26 giugno 2024.

-
3. Il presente contratto ha vigenza dal 3 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, per un valore complessivo massimo di € 375.000,00, IVA compresa, come da premesse.

Art. 2 Referenti

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - Dott. Gianfranco Ruberto, in qualità di RUP;
 - Dott. Fabrizio Loconte, in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - Dott.ssa Anna Maria De Santis, in qualità di Referente Unico per la Società.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
 - dc.partecipazionisocietarieinvestimenti@postacert.inps.gov.it, per l'Amministrazione;
 - protocollo@pec.inps.servizi.it, per la Società.
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mezzo PEC avranno efficacia dal momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

INPS

INPS Servizi S.p.A.

Il Direttore della Direzione Centrale

Risorse strumentali e centrale unica acquisti

Allegato 2 – Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F. n. 80078750587 – rappresentato dal Presidente Dott. Gabriele Fava, (di seguito, per brevità, solo l'“INPS”)

VISTO

– Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo “Regolamento UE”;

– Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di seguito, per brevità, solo “Codice della privacy”;

CONSIDERATO

– che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «*Responsabile del trattamento*» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

– il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che “*Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento.... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto*”

dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;

- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *" I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;

- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *"garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza"*;

- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce *"categorie particolari di dati personali"* i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO CHE

- INPS e la Società INPS Servizi S.p.A. hanno stipulato, in data 1° febbraio 2022 rinnovato in data 2 dicembre 2024, un Accordo di servizio Quadro (di seguito, anche "Accordo Quadro"), con cui sono stati disciplinati i rapporti tra gli stessi intercorrenti ai fini dell'erogazione dei servizi previsti dall'art. 5-bis del D.L. n. 101/2019, relativi allo svolgimento di attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse;

- ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro, le Parti, con scambio di PEC perfezionatosi in data 2 dicembre 2024, hanno provveduto al rinnovo della vigenza dell'Accordo medesimo;

- le medesime Parti hanno stipulato, in data odierna, un Contratto attuativo con cui INPS ha affidato ad INPS Servizi S.p.A. lo svolgimento di attività amministrative, contabili ed

informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse;

- INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali affidati a INPS Servizi S.p.A. in esecuzione del predetto Contratto attuativo;

- per l'espletamento delle attività amministrative, contabili ed informatiche connesse alla riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse, rientranti nel perimetro del menzionato Contratto attuativo, il Titolare intende nominare la Società INPS Servizi S.p.A. (Codice Fiscale n. 06553251007), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Anna Maria De Santis, quale Responsabile per il trattamento dei dati personali;

- INPS Servizi S.p.A. rientra tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- INPS Servizi S.p.A., in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 oppure indicati nell'art. 10 del Regolamento UE, oggetto del Contratto attuativo in argomento, attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare.

Tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui al Contratto (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, la Società INPS Servizi S.p.A. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Anna Maria De Santis, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto attuativo.

La Società INPS Servizi S.p.A., con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Codice della privacy, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo "Garante").

Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1 Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - di cui al Contratto attuativo ed al relativo Allegato 1, esclusivamente per le finalità indicate nel medesimo Contratto attuativo.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice della privacy ed assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui al Contratto attuativo nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE e dal Codice della privacy nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e del Codice della privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 oppure quelli indicati nell'art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nel Contratto e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2 Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nel Contratto attuativo, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE e del Codice della privacy - sia delle istruzioni fornite dal Titolare,

a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Contratto attuativo e nelle procedure operative validate dall'Ente, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto del Contratto attuativo. In tale ambito, il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con quanto riportato nell'Accordo Quadro e nel Contratto attuativo e con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3 Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" (figura del trattamento riconducibile all'Incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 196/2003), scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, dell'Accordo Quadro e del Contratto attuativo e delle procedure operative validate dall'Ente, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile

impegna le "Persone autorizzate al trattamento" alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati e agli amministratori di sistema, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico sia espressamente disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

3.6 Il Responsabile del trattamento non è genericamente autorizzato a designare i soggetti di cui si avvale quali "Altro Responsabile" (Sub – Responsabile). A norma del paragrafo 2, del citato art. 28 del Regolamento UE, qualora il Responsabile intenda fare ricorso ad altro Responsabile deve ricevere apposita autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

ART. 4 Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

ART. 5 Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

ART. 6 Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7 Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato, ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

7.4 Il Responsabile collabora con il Titolare ponendo in essere tutte le attività necessarie in caso di proposizione da parte dell'interessato di un di Reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE, ovvero di un Ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'Autorità di controllo o del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento UE e disponendo l'organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, nonché il blocco del trattamento, ove venisse disposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria;

7.5 Il Responsabile, in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico, si impegna ad informare il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima di procedere.

ART. 8 Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

8.2 Il Responsabile archivia, custodisce e conserva i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti. I dati conferiti all'Istituto saranno da questo conservati per il periodo indicato dal vigente Massimario di conservazione e scarto dell'INPS.

8.3 Il Responsabile restituisce – una volta che siano state esaurite le prestazioni per le quali i dati sono stati trasferiti o resi accessibili e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto – i dati ricevuti in esecuzione del suddetto rapporto e provvede, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla loro effettiva cancellazione dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare, pervenuta prima del citato termine di 30 giorni, e fatti salvi specifici obblighi di legge (es.: obblighi di carattere fiscale).

ART. 9 Disposizioni finali

9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto attuativo, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell'operatore:

- delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;
- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 29 del Codice e all'art. 28 del Regolamento UE;

9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l'altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.

9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell'Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l'incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d'appalto, l'appaltatore si è impegnato, nei confronti dell'Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'appalto, con manleva dell'Istituto, da parte dell'appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.

9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto del Contratto attuativo.

9.6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nel Contratto attuativo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Per l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale

Il Responsabile
Firma per accettazione